

AGGIORNAMENTO

CERTIFICAZIONI DI BUON ESITO - 30.11.2015

I restauratori che nella compilazione della domanda di partecipazione al bando per l'ottenimento della qualifica di restauratore, non fossero stati in grado di allegare i previsti CEL, (certificato di regolare esecuzione o il visto di buon esito) previsti dall'articolo 182, comma 1-quater, lettera c), avevano la possibilità di indicare nella procedura telematica gli estremi della tempestiva presentazione della domanda di rilascio di dett...i documenti all'organo preposto alla tutela del bene.

L'avviso del Ministero, pubblicato in data 29 ottobre 2015 (che riportava quanto già anticipato nelle FAQ il 16 ottobre 2015) che consentiva tale procedura, chiariva anche che i documenti richiesti sarebbero stati inviati dagli organi preposti alla tutela direttamente alla Commissione giudicatrice, oppure trasmessi direttamente dagli interessati, laddove questi li abbiano ricevuti successivamente alla data di scadenza del bando.

Si ricorda inoltre che se la commissione giudicatrice non ricevesse la documentazione necessaria, oppure ritenesse insussistenti i requisiti minimi all'attribuzione della qualifica, provvederà ad inviare un preavviso di rigetto di domanda all'interessato che avrà 20 giorni per rispondere ed inviare osservazioni e controdeduzioni.